



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Antonio Diella - Presidente
dott. Antonio Costantini - Giudice
dott.ssa Lidia del Monaco - Giudice rel.

nel procedimento recante n. r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008

proposto da

.....
Armando Maria) /, nato in Nigeria il 2.10.1990 (con l'avv.to De Nicola

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BARI**

CONVENUTI

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA;

letti ed esaminati gli atti di causa,

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,

all'esito della camera di consiglio del 15.7.2021 ha emesso il seguente

DECRETO

1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale in data 4.7.2019 e notificato il 29.7.2019 (Mod c\3 del 17.6.2019) recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria oppure, in subordine, il diritto di asilo costituzionale.

Con memoria depositata il 30.8.2019 “*Note difensive di replica avverso provvedimento di rigetto della istanza di sospensione*” il richiedente ha formulato istanza di riconoscimento della protezione umanitaria

Giova premettere che l’istante ha già avanzato domanda di riconoscimento della protezione internazionale che è stata rigettata dapprima in sede amministrativa e, successivamente, in sede giudiziaria con provvedimento n. 516/2012.

L’istanza reiterata è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale per assenza di nuovi elementi di rilievo; tale decisione è stata fatta oggetto di gravame con l’introduzione del presente procedimento.

Va anzitutto evidenziata l’irrelevanza dell’audizione diretta dell’istante il quale ha prodotto in atti le dichiarazioni allegate alla domanda reiterata e poste a sostegno della stessa sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell’invocata protezione che, peraltro, fanno espresso riferimento a quanto già riportato dal richiedente a seguito della presentazione della prima istanza.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge Minniti”) non impone l’udienza pubblica e il rinnovo dell’audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall’art. 47 della c.d. Carta di Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).

Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (*cf.* Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “*E’, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un’istanza di quest’ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici... Il giudice non deve provvedere all’audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato,*

possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente"; conforme Cass. n. 8931/2020).

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Foggia si è costituito in giudizio ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.

L'udienza di prima comparizione delle parti è stata celebrata il 24.3.2021.

All'esito dell'udienza del 14.7.2021, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione

In via preliminare, è infondata la doglianza afferente al difetto di motivazione ed alla mancata valutazione di tutti gli elementi atti a fondare la domanda e ciò in quanto il provvedimento impugnato reca una specifica parte motiva, nella quale sono evidenziate le ragioni del diniego.

Giova aggiungere che tutti i motivi di illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da un apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare ex se l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti di seguito precisati.

Venendo alle risultanze di causa, dall'esame del ricorso introduttivo del presente giudizio e dell' "*allegato alla domanda reiterata di protezione internazionale*" redatto dal richiedente nel 2019 – che dà atto di quanto già riferito dal ricorrente a sostegno della prima istanza - è emerso che questi (nato nel villaggio di Okeba nel Goki State, di etnia ebira, religione cristiana, coniugato con _____ con figli, I _____, nata il 6.8.2016, diploma di scuola superiore, in Italia dal 5.4.2009) ha affermato di esser stato costretto ad abbandonare la Nigeria essendo stato arrestato in quanto sostenitore dell'ANPP.

In particolare, ha esposto: - di esser stato in carcere per circa un mese in quanto sostenitore dell'ANPP; - che nel Kogi State, a seguito di uno scontro tra cristiani e musulmani, la popolazione faceva irruzione nella prigione da cui riusciva a fuggire – che, dunque, si recava dallo zio e pianificava il suo viaggio verso l' Europa.

Ha, quindi, riferito di temere di essere imprigionato nel caso di rientro in Nigeria.

Così riassunte le emergenze istruttorie, valgono le seguenti considerazioni.

In tema di reiterazione dell'istanza di protezione internazionale mette conto evidenziare che "i "nuovi elementi", alla cui allegazione l'art. 29, lett. b), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 subordina l'ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 del d.lgs. citato" (Cass. 5089/2013; in termini, si veda la recente Cass., sez. I, 9.7.2019, n.18440, che ha ulteriormente chiarito che "il ricorrente, nell'osservanza delle norme di rito, ben può produrre nuove prove e anche allegare fatti nuovi, anche non sopravvenuti, rispetto al proprio precedente racconto reso in sede amministrativa, arricchendone la narrazione, colmandone le lacune e correggendone le incongruenze e così introducendo i nova tempestivamente nel dibattito processuale, offrendo, se possibile, una ragionevole spiegazione della mancata precedente allegazione da parte sua, in ottemperanza dell'obbligo generale di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 1, di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda").

Muovendo da tale condivisibile principio di diritto, il Tribunale ritiene che quanto dichiarato dal ricorrente sia già stato vagliato da questo Ufficio che riteneva l'esposizione degli eventi inverosimile.

Tale decisione non può che trovare conferma in questa sede, attesa l'assenza di prove o elementi nuovi che consentano una ulteriore verifica del narrato essendosi l'istante limitato al richiamo di quanto già dichiarato e a riferire della sicurezza in Nigeria.

Il ricorrente, al momento della presentazione della prima istanza, produceva documentazione asseritamente attestante l'arresto arbitrario di cui sarebbe stato vittima, che gli veniva trasmessa per posta elettronica, ma che recava in calce una firma apposta a posteriori; dichiarava, inoltre, di esser stato consapevolmente partecipe a manifestazioni collettive di protesta violenta con danneggiamenti ad edifici pubblici di cui la pronuncia di rigetto n. 518/2012 dà atto "(...) dice di aver lasciato la Nigeria perché ricercato dalla polizia locale per aver danneggiato beni dello Stato. Sicchè per i predetti motivi è emigrato".

Ritenuto non siano emersi elementi nuovi né siano sopravvenute ulteriori circostanze che possano giustificare una valutazione diversa rispetto a quella già resa – ovvero che l'arresto sia avvenuto per fatti riconducibili alla

repressione di fatti esulanti dal diritto penale ordinario - e che, dunque, non vi siano i presupposti per riconoscere: - la protezione di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 251/2007, poiché non si rinvergono elementi per ritenere che il medesimo, se facesse ritorno al Paese d'origine, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica né sono state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile; - la protezione sussidiaria, atteso che in sede di audizione non è emersa l'esistenza di alcuna circostanza sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/07 (e dunque nel concetto di "danno grave"), non sussistendo fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

In definitiva, alla luce della vaghezza e della complessiva inattendibilità della narrazione oltretutto delle numerose incongruenze e contraddizioni palesatesi nel corso dell'intervista, non può riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007.

Quanto, poi, alla generale situazione socio-politica della Nigeria, giova rammentare che nel report Freedom in the world 2019 sul sito Freedom House, la situazione generale del Paese viene riassunta nei seguenti termini: *"La Nigeria ha apportato miglioramenti significativi alla competitività e alla qualità delle elezioni nazionali negli ultimi anni, anche se la corruzione politica rimane endemica, in particolare nell'industria petrolifera che domina l'economia. Le sfide alla sicurezza, inclusa l'insurrezione in corso da parte del gruppo militante di Boko Haram, così come le violenze dettate dall'appartenenza ad una confessione religiosa nella restante regione della Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni di nigeriani. La risposta da parte delle forze armate e delle forze dell'ordine alla diffusa insicurezza spesso comporta uccisioni extragiudiziarie, torture e altri abusi. Le libertà civili sono anche minate da pregiudizi religiosi ed etnici e dalla discriminazione nei confronti delle donne e delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Il vibrante panorama dei media è ostacolato dalle leggi sulla diffamazione criminale, nonché dalle frequenti molestie e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente delicati".*

Con riferimento specifico al Kogi State ed alla zona del Centro Nord, i rapporti tra le comunità di pastori e agricoltori sono stati generalmente pacifici. Entrambi i gruppi vivevano in un rapporto simbiotico: le mandrie

dei pastori fertilizzavano la terra dei coltivatori in cambio del diritto di pascolo. Tuttavia, negli ultimi decenni, fattori ecologici quali il cambiamento climatico e la desertificazione, la rapida crescita demografica, l'invasione delle riserve di pascolo designate, il blocco dei percorsi di pascolo, i cambiamenti sianelle colture che nella pastorizia, hanno causato tensioni.

Secondo il Dr. Roudabeh Kishi, direttore di ACLED, si possono distinguere tre dimensioni del conflitto: etnica (Fulani contro altre etnie nigeriane), religiosa (pastori musulmani contro cristiani del sud) e culturale (nomadi contro stanziali)

In particolare, la violenza nasce dalle tensioni per la terra tra i pastori Fulani e le comunità agricole: i pastori provenienti dal nord del Paese, di etnia Fulani e di religione islamica, migrano sempre più a sud a causa della crescente desertificazione ed alla ricerca di terre dove far pascolare il loro bestiame. Essi si spingono dunque nella regione centrale della Nigeria, abitata in maggioranza da una popolazione di contadini di fede cristiana.

Nel 2015, l'Institute for Economics and Peace nel suo Global Terrorism Index (GTI, Indice del terrorismo globale) ha classificato gli «estremisti Fulani» come il quarto gruppo militante più letale al mondo. Gli estremisti Fulani, tuttavia, non costituiscono un gruppo terroristico unitario.

Nel tentativo di porre fine al conflitto, il governo federale, nel gennaio 2018, ha annunciato un nuovo piano per creare "colonia di bestiame" in tutti i paesi, protetti da ranger agricoli.

Questo piano è stato fortemente osteggiato da molti governi statali e da gruppi di cittadini del Sud e della Middle Belt, che lo hanno considerato vantaggioso solo per i pastori Fulani a scapito di tutti gli altri.

Nel giugno 2018, il governo federale ha presentato nuovo un piano in sei punti per porre fine definitivamente al conflitto. Il piano, denominato "Piano Nazionale di Trasformazione del Bestiame" (National Livestock Transformation Plan) mira a modernizzare il settore zootecnico per porre gradualmente fine al pascolo all'aperto e promuovere così la convivenza pacifica tra pastori e agricoltori. Il piano è stato adottato nel gennaio. L'obiettivo è una transizione graduale dal pascolo aperto all'allevamento nel 2018- 2027.

Deve dedursi, quindi, che non sussistono i presupposti per un riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 in considerazione della mera provenienza geografica del richiedente, in quanto nel Centro Nord della Nigeria non vi è la sussistenza di una particolare tensione politica tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia

dell'Unione Europea e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare –eccezionalmente - come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell'art.14 del D.Lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile.

Deve, dunque, ritenersi escluso che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. A differenti conclusioni può invece pervenirsi in relazione alla subordinata domanda di riconoscimento del diritto alla c.d. protezione umanitaria.

In tema, giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma 1, “individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass., n. 3898/2011).

Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale; tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma 1 e 1.1 TUI)”.

In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato "Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti") ai sensi del quale "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti" e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; Salah Sheek c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; M.S.S. c. Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; Paposhvili c. Belgio, 41738/10, sentenza della Grand Chambre del 13.12.2016).

Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement "nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti" (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M' Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-562/13, Abdida, par.46).

Ebbene, il citato art. 19 è stato da ultimo modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma 1.1 dell'art. 19 del Testo Unico.

La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti; - (ed è questa la novità di maggiore rilievo) "qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia,

della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e 1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità (sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).

Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez. VI-I, n. 420/2012; Sez. VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013). Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se "risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i

due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.

Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed altresì espungendo nominatim, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell’ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l’espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

A tal fine (ossia in vista dell’accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato; - l’effettivo inserimento sociale in Italia; - la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale; - l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all’orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell’art. 8 CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l’instabilità politico-sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l’integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4455/2018).

Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” attualmente vigente hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all’accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero; - la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l’esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d’origine.

Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez. I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

Effettuate le esposte considerazioni, s'impone di individuare la norma *ratione temporis* applicabile al caso di specie.

Il D.L. n. 130/2020 disciplina questo aspetto all'articolo 15, comma 1, ("Disposizioni transitorie"), che prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore e alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.

Ritiene, quindi, questo collegio che al procedimento trovi applicazione la nuova disciplina, attesa la pendenza dello stesso (il ricorso è stato iscritto a ruolo l'8.8.2019) alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fissata dall'articolo 16 nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 21.10.2020.

Privo di rilievo si mostra, pertanto, il momento della presentazione della domanda.

Questo criterio era stato infatti individuato dalla Corte di Cassazione per stabilire, nel silenzio circa il regime transitorio di cui alla novella del 2018, quando trovasse applicazione la disciplina previgente – protezione umanitaria – e quando trovasse applicazione quello nuovo – protezioni speciali – (Cass. Civ., Sez. Un., 13.11.2019, nn. 29459, 29460, 29461).

Al contrario, il D.L. n. 130/2020, al fine di non far residuare dubbi in merito alla normativa di volta in volta applicabile, ha regolato in maniera inequivoca anche siffatto aspetto. Sicché, il dato letterale è sicuro vincolo per l'interprete.

Questo collegio, peraltro, non ravvisa vizi di incostituzionalità nella determinazione del legislatore, dipendenti da possibili disparità di trattamento di situazioni identiche o analoghe ovvero da irrazionalità, proprio in virtù della continuità di disciplina.

3.2 – Tanto doverosamente chiarito e precisato, nel corso del presente giudizio, l'istante ha allegato al fascicolo di parte copiosa documentazione da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine alla protezione speciale.

In particolare deve evidenziarsi che il ricorrente risiede in Italia da tempo risalente, ovvero dal 2009 ed ha prodotto in atti: certificato rilasciato dal Comune di Roma il 5.2.2018 che attesta l'avvenuta celebrazione del matrimonio con _____ in pari data; certificato di residenza rilasciato l'11.6.2018 dal Comune di Roma da cui risulta che quest'ultima risiede a Roma in via _____ (medesimo indirizzo è stato indicato dal ricorrente in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale per la ricezione di atti o comunicazioni); contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 18.5.2017 da _____ in relazione all'immobile sito in Roma alla via _____; contratto di locazione ad uso abitativo afferente al medesimo immobile di durata quadriennale, con previsione di proroga per uguale periodo (c.d. 4+4) stipulato il 12.2.2021 da _____ e dall'odierno ricorrente; permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a _____; dichiarazione ISEE per l'anno 2019 che riporta quali componenti del nucleo familiare _____ e la minore _____; certificato di nascita in lingua tedesca, con traduzione asseverata, passaporto e codice fiscale della minore.

Si deduce, dunque, dalla documentazione in atti – in parte formulata sulla scorta di dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, in parte rilasciata dai competenti Uffici pubblici - che il richiedente ha intrapreso, ormai da tempo (l'istante è in Italia sin dal 5.4.2009) un percorso di reale ed effettiva integrazione sia dal punto di vista familiare che abitativo avendo contratto matrimonio in Italia - ove risiede anche la di lui moglie _____, munita di permesso di soggiorno per motivi di lavoro - e quivi convivendo stabilmente (cfr. contratto di locazione, in atti) con quest'ultima e con la figlia _____ (attualmente di anni 4).

Il rimpatrio dell'istante non solo inficerebbe il percorso di integrazione intrapreso da quest'ultimo, ma sarebbe idoneo a ledere gli interessi della minore che verrebbe allontanata, in tenerissima età, dal genitore.

Gli esposti rilievi sono idonei a convincere pertanto che l'illustrata integrazione in mancanza di gravi ragioni ostative, non segnalate né dalla Commissione Territoriale né dal P.M., possa essere valorizzata come presupposto della protezione c.d. umanitaria che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal

rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda (subordinata) diretta a conseguire il riconoscimento del permesso di soggiorno per “protezione speciale” può essere – conclusivamente – accolta.

La richiesta di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale ex art. 10 co. 3 Cost. deve ritenersi assorbita, atteso che le misure di protezione già previste ex lege ne costituiscono piena esplicazione e realizzazione.

Il parziale accoglimento dell’originaria domanda proposta dal ricorrente giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione collegiale, così provvede:

- dichiara che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998.
- compensa integralmente le spese di lite;
- ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e procede alla liquidazione con separato decreto.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2021

Il Giudice relatore

Il Presidente

dott.ssa Lidia del Monaco

dott. Antonio Diella